

Statuto

Articolo 1

DENOMINAZIONE e SEDE

La Società Italiana di Ecografia Ostetrica e Ginecologica e Metodologie Biofisiche correlate - S.I.E.O.G. nasce dalla Società Italiana di Ecografia Ostetrica e Ginecologica S.I.E.O.G. per modifica dello Statuto originario.

La Società ha sede legale e sociale nella città di Roma, Via di Porta Pinciana 6, cap 00187.

Articolo 2

OGGETTO e SCOPO

La S.I.E.O.G. è una Società, senza scopo di lucro, a carattere culturale, scientifico, didattico, formativo che intende rappresentare in Italia e nei Paesi esteri l'ultrasonologia e tutte le altre metodologie biofisiche applicate alla Ginecologia e all'Ostetricia.

La Società si propone:

1. di dare sempre maggiore incremento alla ultrasonografia nel campo della Ginecologia e Ostetricia;
2. di stimolare gli studi sia in medicina che in biologia;
3. di promuovere, incentivare e curare l'attività educativa, didattica e formativa;
4. di promuovere la ricerca nell'ambito specifico; Per il raggiungimento di tali finalità la Società ha per oggetto specifico, eventualmente anche in collegamento o in accordo con altre Società, Istituzioni, Enti od Organizzazioni, il:
 - a. patrocinare, promuovere ed organizzare Corsi, Riunioni, Convegni ed altro con finalità didattiche divulgative o di messa a punto di vari problemi diagnostici, terapeutici, tecnologici, gestionali, nonché creare gruppi di lavoro delegati allo studio di problematiche suscettibili di ulteriori o specifici approfondimenti

- b. coordinare la ricerca ed il controllo nel campo specifico dell'ultrasonologia e metodologie biofisiche applicate alla ginecologia e all'ostetricia;
- c. promuovere ed intraprendere tutte le iniziative necessarie per la formazione, valorizzazione dell'attività professionale, nel campo specifico istituzionale, per il personale medico in possesso di specifici requisiti; curare la formazione culturale specifica anche di personale non medico;
- d. incentivare l'attività didattica anche in collaborazione con Istituzioni pubbliche o private, promuovendo l'inserimento della materia, sia nei corsi di studi ordinari che di specializzazione, perfezionamento, aggiornamento, e qualificazione;
- e. rappresentare l'ultrasonografia e le metodologie biofisiche applicate alla Ginecologia e all'Ostetricia e gli Iscritti alla Società presso le istituzioni pubbliche e private di ogni livello;
- f. favorire i contatti con altre Associazioni, Società e Istituzioni, i cui interessi siano convergenti con quelli della S.I.E.O.G., al fine di realizzare un fattivo rapporto di collaborazione e di rappresentanza.

La S.I.E.O.G. non ha tra le sue finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge attività sindacale né direttamente né indirettamente.

Articolo 2 bis

AUTONOMIA ed INDIPENDENZA della SOCIETA' e dei LEGALI RAPPRESENTANTI

La S.I.E.O.G. e i suoi legali rappresentanti esercitano la propria attività in piena autonomia ed indipendenza anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM)

Articolo 3

SOCI

La S.I.E.O.G. si compone di Soci Onorari, Ordinari, Corrispondenti Esteri, Sostenitori.

- a. *Soci onorari*: sono nominati dall'Assemblea generale ordinaria su proposta unanime del Consiglio di Presidenza. Possono essere nominati: laureati, studiosi, cultori italiani o stranieri che si siano particolarmente distinti o che abbiano contribuito, in maniera concreta e determinante, alla promozione, diffusione, controllo, sviluppo, applicazione, difesa, insegnamento dell'ultrasonografia e metodologie biofisiche applicate o applicabili alla ginecologia e all'ostetricia. I soci onorari sono

esentati dal pagamento della quota associativa annuale. Possono partecipare a tutte le Assemblee e possono entrare a far parte di Commissioni di studio. Non possono ricoprire cariche sociali, non-hanno diritto al voto, ma possono essere sentiti con parere consultivo sia dal Consiglio di Presidenza che dalla Assemblea. Sono tenuti al rispetto e all'osservanza dello Statuto e Regolamento Societario.

- b. *Soci ordinari*: sono nominati dall'Assemblea ordinaria e straordinaria su proposta del Consiglio di Presidenza che valuta le domande di iscrizione ad esso pervenute. Possono essere accettati come Soci senza limitazioni tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario Nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che la S.I.E.O.G. rappresenta (Medici – Ginecologia e Ostetricia). In particolare possono essere associati, quali soci ordinari, i medici di nazionalità italiana interessati all'ultrasonografia e alle metodiche biofisiche che dimostrino di svolgere o di aver svolto attività ostetrico ginecologica in strutture pubbliche o private. Sono ammessi anche medici stranieri con analoghi requisiti, abilitati all'esercizio nell'ambito della Comunità Europea, e che siano bilingue con obbligo dell'italiano scritto e parlato.

I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale secondo le modalità del regolamento. Essi hanno il diritto di partecipare a tutte le Assemblee, a tutte le votazioni comprese quelle per il rinnovo delle cariche sociali, quest'ultime anche per delega, sempre che siano in regola con il pagamento delle quote annuali. Possono essere eletti a tutte le cariche sociali.

I soci stabilmente residenti all'estero non possono ricoprire la carica di Presidente o Segretario o Tesoriere della Società. Possono far parte di Commissioni o possono ricevere deleghe specifiche. Sono tenuti al rispetto e all'osservanza dello Statuto e Regolamento Societario.

- c. *Soci corrispondenti esteri*: possono essere nominati dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio di Presidenza, tutti gli studiosi residenti stabilmente all'estero e che intrattengono rapporti di proficua collaborazione con la Società.

Hanno diritto di partecipare a tutte le Assemblee e possono esprimere pareri consultivi. Hanno gli stessi obblighi e doveri dei Soci onorari e parimenti sono esonerati dal pagamento della quota associativa annuale.

- d. *Soci sostenitori*: possono essere associati, quali soci sostenitori, i privati cittadini, gli enti pubblici e privati, le aziende, gli istituti di credito che si impegnino ad erogare alla S.I.E.O.G. una quota associativa annuale pari all'ammontare di almeno venti quote dovute

dal socio ordinario. L'ammissione è disposta dal Consiglio di Presidenza all'unanimità, su proposta del Presidente cui le singole domande di ammissione vengono indirizzate.

I soci sostenitori partecipano ai lavori dell'Assemblea generale, sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo e sono tenuti al rispetto ed all'osservanza dello Statuto e del Regolamento Societario.

Articolo 4

ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI

L'Assemblea generale ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno e comunque sempre in occasione del Congresso Nazionale della Società che ha cadenza biennale, con avviso scritto inviato ai Soci almeno trenta giorni prima della data fissata dal Consiglio di Presidenza o dall'Assemblea generale.

La notifica avviene tramite lettera raccomandata o e-mail all'indirizzo fornito dal Socio all'atto dell'iscrizione (o successivamente modificato e comunicato con raccomandata/e-mail).

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società o, in sua assenza/impedimento, dal Vice-Presidente più anziano in età o dal Consigliere anziano.

L'assemblea delibera a maggioranza semplice dei Soci aventi diritto al voto; per le modifiche dello Statuto è necessaria la maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto.

I soci che desiderano inserire argomenti all'ordine del giorno da sottoporre alla discussione dell'Assemblea devono inviare le loro richieste motivate al Consiglio di Presidenza almeno tre mesi prima della data fissata per l'Assemblea, o comunicarle in sede di precedente Assemblea.

All'Assemblea generale spetta:

1. ratificare il resoconto morale fatto dal Presidente e finanziario fatto dal Tesoriere
2. approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio
3. discutere e decidere sulle varie proposte presentate dal Consiglio di Presidenza o dai soci
4. stabilire eventuali modifiche dello Statuto e del regolamento, e la quota associativa annuale
5. decidere la sede, i temi e l'organizzazione del Congresso Nazionale o Internazionale della Società
6. ratificare l'ammissione di nuovi soci
7. rinnovare, con votazione segreta, le cariche sociali dei Componenti del Consiglio di Presidenza, dei Componenti del Collegio dei Probiviri, dei Revisori dei Conti e del Tesoriere

8. nominare il Presidente ed i componenti della Commissione elettorale
9. promuovere azioni di responsabilità disciplinari nei confronti del Presidente della Società
10. nominare, nell'ambito di Soci che si siano particolarmente distinti nel campo ultrasonografico, un Presidente Onorario che abbia promosso, con il suo rigore scientifico, profondità culturale e disponibilità verso gli ideali Societari, un avanzamento delle Scienze ultrasonografiche e che sia di esempio trainante per la Società.

Il Presidente della Società può convocare Assemblee straordinarie con avviso inviato, almeno trenta giorni prima, a tutti i Soci tramite lettera raccomandata o e-mail all'indirizzo mail comunicato dal socio all'atto dell'iscrizione; ciò può esser fatto anche su decisione del Consiglio di Presidenza o su richiesta motivata e sottoscritta da almeno 1/4 dei Soci ordinari, in regola con il pagamento delle quote associative annuali, fatta pervenire con lettera raccomandata alla Segreteria della Società.

Tutte le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, devono essere tenute sul territorio italiano ed in italiano come lingua ufficiale.

Alle Assemblee generali possono partecipare tutti i soci. Il diritto al voto è riservato solo ai Soci ordinari già ratificati in precedenti Assemblee ed in regola con i versamenti delle quote annuali. Per il rinnovo delle cariche sociali è ammessa la delega secondo le modalità riportate in Regolamento.

Articolo 5

ATTI DELL'ASSEMBLEA

Gli Atti dell'Assemblea sono pubblici. Vengono redatti dal Segretario del Consiglio o, in sua assenza o impedimento, da uno dei soci ordinari aventi diritto al voto chiamato fra i presenti dal Presidente a svolgere le funzioni di Segretario dell'Assemblea.

All'inizio della seduta il Presidente controlla la validità dell'Assemblea a norma di Statuto e Regolamento ed indica i Soci che hanno diritto al voto. Al termine della seduta il verbale dell'Assemblea firmato dal Presidente, dal Segretario e da due Soci ordinari presenti, viene trasmesso al Consiglio di Presidenza.

Articolo 6.1

CONSIGLIO DI PRESIDENZA e PRESIDENTE

La Società è retta, per mandato dei Soci, da un Consiglio di Presidenza eletto dall'Assemblea generale ordinaria, costituito da: un Presidente e sette Consiglieri (nominati dall'Assemblea) che durano in carica due anni e possono essere rieletti consecutivamente solo per il biennio successivo.

Il Presidente della Società viene designato ed eletto direttamente dal Consiglio di Presidenza con voto segreto.

Resta in carica due anni e può essere rieletto consecutivamente solo per il biennio successivo. Rappresenta la Società durante il mandato, sempre e dovunque, ufficialmente e giuridicamente. Ogni sua iniziativa deve essere ratificata dal Consiglio di Presidenza. Presiede sia le Assemblee generali che le riunioni del Consiglio.

Può essere sempre eletto nelle altre cariche sociali una volta cessato il mandato presidenziale. Deve risiedere stabilmente in Italia per tutta la durata del suo mandato.

I due Vicepresidenti della Società vengono designati ed eletti direttamente dal Consiglio di Presidenza con voto segreto. Restano in carica due anni e possono essere rieletti consecutivamente solo per il biennio successivo.

Tutti i Consiglieri restano in carica per due anni e sono rieleggibili consecutivamente solo per il biennio successivo. Sono eletti, con votazione segreta, dall'Assemblea generale.

La prima seduta del Consiglio deve essere tenuta immediatamente. Il primo atto del Presidente è la nomina su sua scelta fra i Soci ordinari non eletti, ma aventi diritto al voto, del Segretario della Società che ha tutte le funzioni del Segretario generale.

Spettano al Consiglio di Presidenza tutti i più ampi poteri sia per l'ordinaria che straordinaria amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Presidenza hanno luogo su convocazione del Presidente, fatta mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno e la data fissata per l'adunanza. In caso d'urgenza il Consiglio di Presidenza può essere convocato telegraficamente/telefonicamente o tramite email, anche senza il rispetto dei termini. Tutte le sedute debbono avvenire sul territorio nazionale ed in lingua italiana.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le riunioni possono essere convocate dal Vice-Presidente, in ordine di anzianità, o dal Consigliere più anziano.

Le decisioni e le deliberazioni del Consiglio di Presidenza vengono prese a maggioranza semplice e con la presenza di almeno quattro membri in carica oltre il Presidente o il suo legale sostituto. A parità di voti quello espresso dal Presidente ha valore doppio.

Le decisioni e deliberazioni del Consiglio di Presidenza vengono riportate in verbali di seduta e, sottoscritti da tutti i partecipanti, sono pubblici. Per ogni seduta il Segretario è tenuto ad annotare per iscritto se tutti i membri del Consiglio sono stati regolarmente avvisati e con quale mezzo nonché le motivazioni dell'assenza, se pervenute.

Il Consiglio ha la facoltà di nominare Commissioni, o di chiamare Consulenti o di farsi assistere da esperti nell'adottare provvedimenti di ordine amministrativo.

Il Consiglio di Presidenza deve essere riunito almeno quattro volte l'anno, possibilmente ogni trimestre.

Le riunioni sono tenute preferibilmente nella sede sociale o in località di volta in volta concordate o ancora a mezzo teleconferenza tramite servizi informatici a disposizione della Società.

A tutte le sedute devono essere invitati: il Presidente uscente, il Tesoriere ed eventualmente i Coordinatori regionali ove fossero previste trattazioni di questioni specifiche di loro interesse.

Articolo 6.2

SEGRETARIO del CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Segretario del Consiglio resta in carica per la durata del mandato del Presidente della Società eletto con possibilità di riconferma. Partecipa a tutte le sedute delle Assemblee e del Consiglio. Non ha poteri deliberativi né decisionali. Assume le responsabilità della Segreteria della Società, redige gli atti ufficiali e li controfirma. Ha in consegna tutti i documenti. Non può ricoprire altri incarichi Societari durante il mandato.

In caso di assenza o impedimento può essere sostituito, temporaneamente, con altra persona designata dal Presidente, sempre scelta fra i Soci ordinari o membri del Consiglio; in quest'ultimo caso però il membro mantiene i poteri decisionali e deliberativi. Deve risiedere, durante il mandato, stabilmente in Italia.

Articolo 6.3

TESORIERE E REVISORE DEI CONTI

Il Tesoriere ed i Revisori dei Conti restano in carica due anni e sono rieleggibili nella stessa carica solo per il biennio successivo. Il Tesoriere durante il mandato deve risiedere stabilmente in Italia.

Le funzioni del Tesoriere e dei Revisori dei Conti sono previste nel Regolamento Societario.

Il Revisore dei Conti può essere affiancato, qualora sia ritenuto necessario e per meglio adempiere alle sue mansioni, da un esperto consulente, esterno alla Società, qualificato ed iscritto all'albo nazionale dei Revisori.

Articolo 6.4

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea generale congiuntamente al rinnovo delle altre cariche sociali e con votazione segreta.

È formato da tre membri che restano in carica per due anni e possono essere riconfermati nella stessa carica consecutivamente solo per il biennio successivo.

Possono essere eletti tutti i Soci ordinari aventi diritto al voto purché mai sottoposti a provvedimenti disciplinari esecutivi.

Il più anziano in età degli eletti in carica assume la funzione di Presidente del Collegio, il più giovane di segretario.

Il Collegio ha il compito di esaminare gli atti istruiti per provvedimenti disciplinari nei confronti di Soci a tutti i livelli e comminare le relative sanzioni. Le decisioni e gli atti vengono inviati al Presidente della Società per essere resi esecutivi dopo la ratifica del Consiglio. Si riunisce su convocazione del Presidente della Società. Tutti i componenti sono tenuti al rispetto ed all'osservanza dello Statuto e Regolamento Societario.

Contro i provvedimenti decisi dal Collegio è ammesso il ricorso al Consiglio di Presidenza.

Articolo 7

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA DELLA SOCIETÀ' - ASSEMBLEA REGIONALE E COORDINATORE REGIONALE

La Società è organizzata perifericamente in Sezioni Regionali (una in ciascuna Regione) affidate ad un Coordinatore regionale eletto, con voto segreto, dall'Assemblea regionale fra i Soci ordinari aventi diritto al voto ed iscritti negli elenchi di quella regione. L'assemblea regionale delibera a maggioranza dei soci presenti ed aventi diritto al voto.

L'Assemblea regionale è costituita da tutti i Soci iscritti negli elenchi della Regione forniti dal Segretario del Consiglio di Presidenza. Non è ammessa la contemporanea iscrizione in elenchi di altre Regioni.

I soci si riuniscono in Assemblea ordinaria regionale per eleggere il Coordinatore ogni due anni. Le Assemblee straordinarie possono essere illimitate. Tutte le Assemblee sono convocate dal Coordinatore regionale o dal Presidente della Società.

Compito dell'Assemblea regionale è di discutere aspetti legati alla vita della Società, al suo progresso, ai suoi interessi ed a quelli dei Soci con particolare riferimento all'ambito regionale. Le decisioni assunte, per essere esecutive, devono essere approvate dal Consiglio di Presidenza.

Il Coordinatore regionale è tramite organizzativo tra Consiglio di Presidenza e associati della Regione e cura i rapporti con altre Società culturali e scientifiche nell'ambito regionale. Può essere coadiuvato da un Segretario scelto a sua preferenza fra i soci della regione.

Non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. La carica è incompatibile, con altre cariche sociali nel corso del mandato.

In mancanza del Coordinatore regionale, nei termini stabiliti dallo Statuto e dall'annesso Regolamento, il Consiglio di Presidenza può nominare un Commissario Straordinario regionale per gestire temporaneamente la segreteria ed indire le elezioni per la nomina del Coordinatore.

Il Presidente, o un membro del Consiglio di Presidenza da lui delegato, partecipa di diritto a tutte le Assemblee regionali.

Articolo 8

COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico ha il compito di verificare e controllare la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica della S.I.E.O.G.; ciò è effettuato secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

È costituito da cinque soci della S.I.E.O.G. indicati dal Consiglio di Presidenza che ne nomina il Coordinatore scegliendolo tra gli stessi componenti il Comitato.

Può essere integrato da membri esterni, di chiara fama, scelti dal Consiglio di Presidenza. L'attività scientifica svolta sarà obbligatoriamente pubblicata attraverso il sito web della S.I.E.O.G., costantemente aggiornato.

Articolo 9

CAUSE di INELEGGIBILITA' - DICHIARAZIONE e REGOLAMENTAZIONE DEGLI EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSE

Non possono essere eletti legali rappresentanti, amministratori o promotori della S.I.E.O.G., o mantenere la carica se eletti, i soci che abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della Società.

A seguito dell'elezione alle cariche sociali ed entro i successivi 60 giorni, sia a livello nazionale che regionale, gli eletti devono presentare una dichiarazione dalla quale risulti l'assenza di condizioni che creino un potenziale conflitto di interesse con le attività

esercitate dalla S.I.E.O.G. e l'impegno ad informare tempestivamente il Consiglio di Presidenza dell'esistenza di situazioni che lo costituiscano o possano costituirlo.

L'esistenza di un conflitto di interessi con le attività svolte dalla Società comporta:

1. l'ineleggibilità del Socio candidato alle cariche sociali
2. la decadenza del Socio dalla carica ricoperta; tale decisione verrà assunta dal Collegio dei Probiviri o dall'Assemblea generale se riguarda la carica di Presidente ai sensi dell'art. 8 del Regolamento.

Articolo 10

ASSENZA DI REMUNERAZIONE PER LE CARICHE SOCIALI

Per lo svolgimento delle cariche sociali non è prevista alcuna remunerazione. È previsto un rimborso spese compatibilmente alle disponibilità del bilancio.

Articolo 11

PATRIMONIO E GESTIONE SOCIALE

Il patrimonio è costituito dalle quote dei Soci ordinari e sostenitori, da donazioni, da residui attivi di singole gestioni e da altri eventuali proventi:

- a. sovvenzioni, contributi ed oblazioni da parte di persone fisiche e di persone giuridiche, pubbliche o private;
- b. proventi derivati da iniziative promosse dall'Associazione e corrispondenti alle finalità del presente Statuto;
- c. interessi di depositi bancari;

La Società, che non ha scopo di lucro, impegna in ogni caso le risorse del patrimonio in funzione strumentale rispetto agli obiettivi che si prefigge. Tutte le spese necessarie alla gestione societaria sono preventivamente autorizzate dal Consiglio di Presidenza. In caso di indifferibili urgenze l'autorizzazione può essere data dal Presidente della Società che ha però l'obbligo di ottenere la successiva ratifica del Consiglio.

Alle segreterie regionali, per la loro gestione, il Consiglio di Presidenza assegna un fondo cassa, percentualmente uguale per tutte, in rapporto al numero degli iscritti nella Regione e in base agli introiti delle quote annuali, nonché il 50% su altre eventuali e specifiche entrate della Regione.

La parte economica è gestita dal Tesoriere che ne risponde al Consiglio ed al Presidente. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 12

RAPPORTI CON ALTRE SOCIETÀ' E ORGANIZZAZIONI

La **S.I.E.O.G.** può associarsi o confluire in altre Società o Organizzazioni italiane o dei paesi della Comunità Europea, così come costituire settore specialistico delle stesse, mantenendo però sempre la propria autonomia statutaria, normativa e gestionale.

Può ufficialmente prendere parte a manifestazioni, congressi nazionali o internazionali organizzati da altre Società/Organizzazioni.

Articolo 13

FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ'

Le norme di funzionamento della Società sono fissate dal Regolamento allegato al presente Statuto di cui fa parte integrante e imprescindibile.

Al rispetto dello Statuto e del Regolamento sono tenuti tutti i Soci, anche se dissenzienti.

Lo scioglimento della Società può essere deliberato dai 2/3 dei Soci ordinari in regola con il versamento delle quote associative e una volta deliberato avverrà ai termini di legge.

In caso di scioglimento della Società il Consiglio di Presidenza è competente, quale ultimo atto, a decidere la devoluzione del patrimonio sociale in conformità alle decisioni dell'Assemblea.

Articolo 14

PUBBLICAZIONE DEI BILANCI E degli INCARICHI RETRIBUITI

I bilanci preventivi, i bilanci consuntivi e gli eventuali incarichi retribuiti saranno obbligatoriamente pubblicati sul sito web della S.I.E.O.G.

Articolo 15

NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'annesso Regolamento valgono le norme di leggi vigenti.